[redacted]/2023 ART. CC

TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale composto da:

dott. Davide Storti	Presidente
dott.ssa Sabrina Carbini	Giudice
dott.ssa Manuela Mari	Giudice

sciogliendo la riserva ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

L'assegno, anche quello di mantenimento dei figli, può essere modificato, ai sensi dell'art 9 della legge n.898/19870, quando sopravvengono nuove circostanze.

Nel caso di specie la ricorrente chiede la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ancora minorenne, disposto dalla sentenza di divorzio del giudice del paese di origine delle parti (Moldavia).

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art.37 della legge n. 218/1995, atteso che le parti ed il figlio risiedono in Italia.

Può essere inoltre applicata al caso di specie la legge italiana, stante il disposto di cui all'art.36 bis della legge n.218/1995.

La domanda è ammissibile, in quanto maggiori sono ora le esigenze della figlia, nel frattempo cresciuta, e certamente è maggiore il costo del vita in Italia, dove si è ora trasferito l'intero nucleo famigliare.

La domanda è inoltre fondata.

La non congruità di quanto disposto dal giudice è palese (circa 37 euro al mese).

La somma va adeguata quindi alla diversa età della minore, che ora ha 10 anni, ed al diverso costo della vita.

La ricorrente svolge l'attività di badante, vive in locazione, attualmente è peraltro disoccupata e percepisce la NASPI.

Il [redacted] lavora come autista per un società di spedizione e vive in locazione con la nuova compagna.

IL GIUDICE
Dott. Davide Storti

Su queste basi, appare congruo determinare la somma di € 400,00 al mese, tenuto conto dei tempi di frequentazione del minore, che è collocato presso la madre ed ha pochissimi rapporti con il padre, e dell'obbligo che ciascun genitore ha di attivarsi al fine di garantire una vita dignitosa ai figli.

Non possono essere predeterminate le spese straordinarie, in quanto per loro natura imprevedibili e non certe.

Le spese seguono la soccombenza.

per questi motivi

a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Ciocan (Moldavia) del 10.5.2015:

pone carico di [redacted] un assegno di mantenimento della figlia [redacted] di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese secondo le modalità che questa comunicherà, oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro;

condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge;

Pesaro 21 marzo 2023

TRIBUNALE DI PESARO
CRON. 3808/2023
22 MAR. 2023
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

Il Presidente
dott. Davide Storti